

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Il Collegio Docenti riunitosi il 26 ottobre 2021 in base al O.M. 92 del 5 novembre 2007 e art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2009 e in base al Regolamento valutazione della scuola secondaria superiore DPR 122 del 22 giugno 2009 ed in particolare agli art. 2 e 14 relativi alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2018, della C.M. 3050.04-10-2018, del D.M. 769 del 26 novembre 2018 e della nota 19890 del 26 novembre 2018 individua i seguenti criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali, e nota ministeriale 699 del 6-05-2021.

La valutazione avviene tenuto conto di:

- Raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel P.T.O.F.
- Valutazione ponderata delle verifiche scritte, orali, pratiche del 2° periodo nelle singole discipline (anche sulla base di prove eseguite con strumentazione elettronica)
- Livello delle conoscenze acquisite nelle singole discipline
- Livello delle competenze acquisite nelle singole discipline
- Livello delle capacità acquisite nelle singole discipline
- Livello di raggiungimento degli obiettivi trasversali ove previsti dalla programmazione del Consiglio di classe e dei singoli docenti
- Impegno, partecipazione ed interesse
- Analisi accurata delle valutazioni ottenute allo scrutinio del 1° periodo
- Esito delle iniziative di sostegno attivate
- Evoluzione del rendimento scolastico rispetto ai livelli di partenza e quelli intermedi
- Superamento o parziale persistenza di carenze relative all'anno precedente
- Eventuale persistente insufficienza nelle stesse materie
- Comportamento dello studente
- Esito attività PCTO

Ammessi alla classe successiva

- Rispetto della validità dell'anno scolastico: frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
- Raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte le discipline
- Raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte le discipline ad eccezione di lievi carenze colmabili con lo studio individuale autonomo in alcune discipline, tenendo conto della possibilità, da parte dell'alunno, di seguire proficuamente il programma di studi del prossimo anno scolastico, in considerazione della riconosciuta attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti
- Valutazione sul comportamento, maggiore o uguale a sei decimi

Sospensione del giudizio

- Non raggiungimento o raggiungimento parziale degli obiettivi minimi disciplinari in una o più discipline con insufficienze che secondo il Consiglio di classe l'alunno possa eventualmente colmare durante il periodo estivo con la frequenza di appositi corsi di recupero e impegno personale nello svolgimento del lavoro assegnato allo scopo di rendere effettivo il recupero delle carenze segnalate.

- Il Consiglio di Classe nella sospensione del giudizio individua, in base alla gravità delle insufficienze riscontrate dallo studente, le attività necessarie per il recupero.

Segnalazione di lievi carenze disciplinari

Il docente della disciplina in cui nello scrutinio di giugno si siano rilevate lievi carenze colmabili con lo studio individuale autonomo verifica, entro il 15 ottobre, che lo studente abbia sanato le carenze evidenziate sulla base delle indicazioni fornite con lettera alla famiglia. Nel caso si verificasse una discontinuità fra docenti, sarà cura dello staff di presidenza informare il coordinatore che deve essere effettuata la verifica del recupero delle lievi carenze. La valutazione della prova è inserita nel registro elettronico.

Non ammessi alla classe successiva

- Mancato rispetto della validità dell'anno scolastico per frequenza inferiore a tre quarti dell'orario annuale ed esclusione dai criteri e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza
- Non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel P.T.O.F.
- Non raggiungimento in gran parte delle materie degli obiettivi minimi disciplinari e trasversali ove previsti dalla programmazione del Consiglio di classe
- Presenza di gravi e diffuse insufficienze nella preparazione complessiva dell'alunno, tali per cui il Consiglio di classe ritiene che non possano consentirgli la frequenza della classe successiva in modo proficuo. La possibilità di proseguire il corso di studi risulta compromessa in presenza di: gravi insufficienze nella preparazione, di scarso possesso di contenuti disciplinari, di competenze del tutto inadeguate e in assenza di metodo di studio consolidato.
- La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione alla classe successiva (art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; art. 2, comma 3, del D.M. 16 gennaio 2009 e Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2018, art.13 comma 2a).

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

La valutazione degli studenti che allo scrutinio finale hanno avuto sospensione di giudizio avviene tenuto conto di:

- Esiti delle verifiche di accertamento
- Evoluzione del rendimento nelle discipline che hanno determinato la sospensione di giudizio rispetto ai livelli di partenza, a quelli intermedi e quelli dello scrutinio di giugno
- Valutazione complessiva dello studente e delle sue capacità di affrontare proficuamente il successivo anno scolastico.